

A.T.M. DI MESSINA

SOMMARIO

1 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO.....	3
1.1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
1.2. IMPORTO DEI LAVORI	4
1.3. NORME GENERALI.....	4
1.4. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.....	5
1.5. IMPORTO LAVORI	5
1.6. SOPRALLUOGO.....	5
1.7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
1.8. CHIARIMENTI	6
1.9. COMUNICAZIONI	6
1.10. SPESE DI PUBBLICAZIONE E DI POST-PUBBLICAZIONE	7
2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	8
2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.....	9
2.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (Disciplina generale)	10
2.3 AVVALIMENTO	13
3 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.....	15
3.1 OFFERTA ECONOMICA (da inserire della BUSTA "B")	15
4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA	16
4.1 DICHIARAZIONI	16
4.2 DEPOSITO CAUZIONALE	22
4.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE	24
4.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RECENTEMENTE O HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE	25

5 - PROCEDURA DI GARA	26
5.1 PROCEDURA DI GARA	26
5.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	27
6 - DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO.....	28
7 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE	29
7.1. MODALITÀ DEI CONTROLLI.....	29
7.2. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI SORTEGGIATI E DAL CONCORRENTE SECONDO IN GRADUATORIA	30
7.3. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL'AGGIUDICATARIO....	30
7.4. CONTRADDITTORIO CON I CONCORRENTI INTERESSATI.....	30
8 - ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA	32
8.1 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA	32
9 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE ..	33
10 – NORME ANTICORRUZIONE	34
11 – TRACCIABILITA “DEI FLUSSI FINANZIARI”	34
12 – ULTERIORI INDICAZIONI.....	35

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento dei **LAVORI DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA AGLI IMPIANTI DI ARMAMENTO ED ELETTRICI DELLA LINEA TRANVIARIA , DELLA SEDE E DEL DEPOSITO, TRANVIARIO DI A.T.M. MESSINA, NONCHÉ IL PRONTO INTERVENTO E SOCCORSO IN LINEA E LE FORNITURE NECESSARIE ALLA CONTINUITÀ E SICUREZZA DEL SERVIZIO TRANVIARIO**

Gara n. 6138272; CIG: 6363554AE0.

1 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO

Il Contratto di Appalto ha ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'Appaltatore, dei lavori disciplinati in dettaglio nel Disciplinare Tecnico, nel luogo ivi indicato.

La durata del Contratto di Appalto è indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto e **decorre dalla Data di Perfezionamento del Contratto** o, qualora espressamente previsto, dalla data di consegna dei lavori.

1. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 1 anno, ed ha per oggetto:

- I. ***l'esecuzione dei lavori e forniture in opera relativi alla manutenzione ordinaria dell'armamento tranviario;***
- II. ***l'esecuzione dei lavori e forniture in opera relativi alla manutenzione straordinaria dell'armamento tranviario, comprensiva delle prestazioni necessarie per il pronto intervento conseguenti a necessità avanzate dalla S.A. e/o disposti in conseguenza di eventi che possono compromettere – nell'immediato – la regolarità o la sicurezza dell'esercizio tranviario e/o conseguenti ad incidenti e/o anomalie di qualunque tipologia;***
- III. ***l'esecuzione dei lavori e forniture in opera relativi alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici di trazione, di illuminazione, ecc.,*** riguardanti il binario ed i dispositivi di armamento della linea tranviaria, fra il Capolinea Gazzi e Museo, nonché del Deposito - rimessa ed officina, gli impianti elettrici di corredo, impianti di illuminazione e F.M., le cabine Mt, la linea di trazione elettrica, la linea di contatto e dei relativi dispositivi di sezionamento e messa a terra, le sottostazioni elettriche di conversione e dei relativi dispositivi di protezione, sezionamento e messa a terra nonché, gli impianti di telecomando, di controllo e manovra degli impianti di energia e trazione elettrica
- IV. ***l'esecuzione dei lavori e forniture in opera relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti elettrici di trazione, di illuminazione, immobili e delle aree di pertinenza relativi al Sistema Tranviario dell'A.T.M., ecc., comprensiva delle prestazioni necessarie per il pronto intervento conseguenti a necessità avanzate dalla S.A. e/o disposti in conseguenza di eventi che possono compromettere – nell'immediato – la regolarità o la sicurezza dell'esercizio tranviario e/o conseguenti ad incidenti e/o anomalie di qualunque tipologia*** riguardanti il binario ed i dispositivi di armamento della linea tranviaria, fra il Capolinea Gazzi e Museo, nonché del Deposito - rimessa ed officina, gli impianti elettrici di corredo, impianti di illuminazione e F.M., le cabine Mt, la linea di trazione elettrica, la linea di contatto e dei relativi dispositivi di sezionamento e messa a terra, le sottostazioni elettriche di conversione e dei relativi dispositivi di protezione, sezionamento e messa a terra nonché, gli impianti di telecomando, di controllo e manovra degli impianti di energia e trazione elettrica;

1.2. IMPORTO DEI LAVORI

L'importo complessivo a base d'asta del corrispettivo per l'effettuazione dei predetti lavori, ammonta ad euro 1.000.174,28

1.2.1 LAVORAZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CATEGORIA (descrizione)	CATEG. (Codice)	IMPORTO (Euro)	% SUL TOTALE	LIVELLO CLASSIF.
ARMAMENTO FERROVIARIO MANUTENZIONE SISTEMATICA O RISTRUTTURAZIONE DEI BINARI PER QUALSIASI LINEA TRANVIARIA NONCHÉ DEGLI IMPIANTI DI FRENATURA E AUTOMAZIONE PER STAZIONI DI SMISTAMENTO	OS 29	505.976,45	0.5230%	II
IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA MANUTENZIONE SISTEMATICA O RISTRUTTURAZIONE TRAZIONE ELETTRICA DI LINEA TRANVIARIA, COMPRENDE LE CENTRALI E LE CABINE DI TRASFORMAZIONE, I TRALICCI PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DELLA TENSIONE E POSA DEI CAVI ELETTRICI	OS 27	461.534,50	0.4770%	II

Per la partecipazione alla gara d'appalto è richiesta la qualificazione nella categoria prevalente per la lavorazione specializzata OS 29.

Altresì è richiesta la ulteriore categoria specializzata OS 27 costituente una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, di cui si compone l'appalto di manutenzione in questione, con le ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all'articolo 109 del D.P.R. 207/2010, commi 1 e 2.

1.3 NORME GENERALI

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.to lgs. 163/2006, dal DPR 207/2010, dalle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Speciale oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando le seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale d'Appalto;
4. Disciplinare Tecnico.

Con la presentazione dell'istanza e/o dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del Bando, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d'Appalto.

A) INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO

Possono richiedersi informazioni all'Ufficio Tecnico dell'A.T.M. di Messina, **in orario d'ufficio, ai seguenti recapiti telefonici 0902285320 - 0902285244 0902285285; oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: ufficiogareappalti@atmmessina.it**

B) VISIONE E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il bando e il presente disciplinare, sono disponibili sul sito internet **[www. Atmmessina.it](http://www.Atmessina.it)**.

C) INFORMAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE E GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

Possono richiedersi telefonicamente all'ufficio tecnico – Lunedì al Venerdì 9:30-12:30, recapito telefonico 090/2285320 email ufficiogareappalti@atmmessina.it (Ing. Antonino Torre).

L'Ente, qualora i quesiti proposti siano di interesse generale, potrà avvalersi per le risposte del proprio sito internet.

1.4 DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Delibera Commissariale n. 84 del 28.07.2015.

1.5 IMPORTO LAVORI

Importo complessivo appalto pari a € 1.000.174,28 oltre IVA; di cui importo lavori soggetto a ribasso d'asta di €967.510,95 oltre Iva, importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 32.663,33 oltre IVA e somme a disposizione pari ad €300.045,71.

1.6 SOPRALLUOGO

Pena l'esclusione dalla gara è obbligatoria la presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del DPR 207/2010, previo appuntamento da richiedersi all'Ufficio Tecnico – ai seguenti recapiti **0902285244 - 0902285320 ; oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: ufficiogareappalti@atmmessina.it**

la data ultima in cui sarà possibile concordare l'obbligatorio appuntamento di visita è fissata a cinque giorni prima del termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che « l'obbligo di recarsi sul luogo dei lavori ha lo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta », del che ne è prova la previsione del limite temporale fissato onde consentire ai concorrenti il tempo necessario a formulare la propria offerta.

La mancata effettuazione del sopralluogo configura, pertanto, il difetto di un elemento essenziale dell'offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006.

1.7 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs. 163/2006.

Condizioni minime di partecipazione, **a pena di esclusione**, sono:

1. presentazione della domanda di partecipazione in bollo corredata dalle dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 del presente disciplinare;
2. possesso di attestazione S.O.A. (D.P.R. 207/2010), in corso di validità, per categoria e classifica di cui alla successiva lett. d) e con le modalità di cui al punto 2.2 del presente disciplinare; avvalimento con le modalità riportate al successivo paragrafo 2.3;
3. inesistenza delle cause di esclusione ex art. 38 del d.lgs. 163/2006;
4. deposito cauzionale per l'importo dell'2%, da costituirsi secondo le modalità previste al successivo par. 4.2 del presente disciplinare;

5. offerta economica redatta e presentata in conformità alle modalità riportate al paragrafo 3 del Disciplinare di gara; gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione della stessa;
6. contributo in favore dell'A.V.C.P. pari a **€ 140,00. (centoquaranta/00)**, con le modalità riportate al successivo par. 4.1 del disciplinare;
7. ai fini di quanto indicato al precedente punto 1.6, è richiesta l'allegazione - all'istanza di partecipazione - della dichiarazione di presa visione riportante la data in cui si è effettuato il sopralluogo.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

1.8 CHIARIMENTI

È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo e-mail: : *ufficiogareappalti@atmmessina.it*, **entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.**

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana, per un numero massimo di due istanze per ogni concorrente. Al fine di razionalizzare le risposte, si invitano i concorrenti a formulare le richieste solo dopo avere completato l'analisi della documentazione di gara.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.79, comma 5- bis, del Codice.

1.9 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.79 comma 5 bis del Codice e dell'art.6 del D.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio ATM Via G. La Farina 336 Messina, **0902285244 - 0902285320 ; oppure tramite posta elettronica all'indirizzo:ufficiogareappalti@atmmessina.it** o con raccomandata A/R.; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei , aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite tempestivamente e comunque almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, con pubblicazione sul sito internet: <http://www.atmmessina.it>.

Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet **www.atmmessina.it**.

1.10 SPESE DI PUBBLICAZIONE E DI POST-PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 66, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006, sono a carico dell'aggiudicataria le spese di pubblicazione e di post-pubblicazione, per il presente appalto, da rimborsare entro 60 giorni dall'aggiudicazione, con le modalità e importo definitivo che saranno debitamente comunicate.

2 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con qualsiasi mezzo anche mediante consegna a mano, all'**Ufficio Protocollo dell'Azienda A.T.M. di Messina – Via G. La Farina, 335 piano 3°**, a pena di esclusione entro le ore 10,00 del giorno fissato nel bando di gara, un plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la scritturazione o stampigliatura della denominazione e ragione sociale del partecipante, nonché la dicitura relativa all'oggetto del Bando di gara.

In particolare, sull'esterno della busta contenente l'offerta devono essere specificati:

- «l'indicazione della ragione sociale (eventualmente delle imprese componenti l'Ass. Temp. di Imprese), delle sede legale del concorrente, della partita Iva e il numero di fax dell'impresa»;
- «la seguente dicitura debitamente compilata: **“Procedura aperta per l'affidamento dei *Lavori di manutenzione preventiva e correttiva agli impianti di armamento ed elettrici della linea tranviaria, della sede e del deposito, tranviario di A.T.M. Messina, nonché il pronto intervento e soccorso in linea e le forniture necessarie alla continuità e sicurezza del servizio tranviario, CIG: 6363554AE0.*”**

Detto plico dovrà contenere - a pena d'esclusione – due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la seguente dicitura, indicata rispettivamente per ciascuna in:

“A – Documentazione Amministrativa”;

“B – Offerta economica”.

All'esterno delle buste devono essere specificati la **denominazione dell'offerente** e la **dicitura relativa all'oggetto del bando di gara**.

A pena di esclusione:

Nella busta “A” devono essere contenuti i documenti specificati al successivo paragrafo 4 (documentazione amministrativa).

Nella busta “B” devono essere contenuta l'offerta economica, formulata secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.3.

Si significa che l'uso della ceralacca non è obbligatorio ai fini della partecipazione, ma è possibile utilizzare ogni altro strumento idoneo a garantire l'integrità e la non manomissione del plico di gara.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, le Imprese offerenti dovranno inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi da quanto sopra specificato. Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta di strutture diverse da quelle sopraindicate e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto Ufficio entro il termine, l'offerta non sarà ammessa alla gara.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi perverranno all'Ente appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato.

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 34, comma 1 del D.lgs.163/2006, con le modalità di cui all'art. 38 comma 5 e dell'art. 47 del D.Lgs 163/2006.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del D.lgs.163/2006 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 dello stesso decreto legislativo.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 92 del DPR 207/2010 e dall'art. 37 del D.to Lgs 163/2006.

È vietata alla medesima Impresa, ivi comprese le Cooperative, la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a Consorzi, **pena l'esclusione** di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto (**art. 37, comma 7, del D.to Lgs 163/2006**).

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 del presente disciplinare deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o indicata dal consorzio quale esecutrice dei lavori.

Per i consorzi si specifica quanto segue:

1. I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.to lgs n. 63/2006 e i consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) del D.to lgs n. 163/2006 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; questi ultimi dovranno produrre i certificati e/o le dichiarazioni, previste al successivo paragrafo 4.1, circa il possesso dei requisiti di carattere generale. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

2. I consorzi di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1 lett. e), del D.to lgs n. 163/2006 dovranno elencare le imprese consorziate costituenti il consorzio; per tali imprese è fatto divieto di partecipare alla gara in forma individuale o associata (art. 37, comma 7 del D.to lgs n. 163/2006).

In caso di controllo societario si specifica quanto segue:

1. ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, lett. m-quater) non sono ammesse a partecipare le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

2. a tal fine, i concorrenti sono tenuti ad allegare, alle dichiarazioni di cui al successivo par. 4.1, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (Disciplina generale)

Condizione minima di partecipazione alla gara è il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A., in corso di validità, ai sensi degli artt. 60, 61 e 107 del DPR 207/2010 per categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori d'appalto.

Se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

In tal caso le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del regolamento, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori (art. 92, comma 8, del DPR 207/2010).

Si precisa che:

La certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, saranno ammesse qualora dimostrino il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;

Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica almeno 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, saranno ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente dovrà in tal caso essere in possesso di adeguata prova documentale della richiesta.

Il requisito di qualificazione dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato:

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE (Disciplina generale)

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i per i singoli importi.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e subappaltabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

(precisazione : categorie scorporabili di importo superiore a 150.000 Euro e superiore al 15%)

Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, i requisiti relativi alla categoria/e scorporabile/i superiore/i al 15% e subappaltabile/i entro il 30%, possono essere posseduti dall'Impresa in misura non inferiore al 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere posseduta dall'impresa con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, **a pena di esclusione**.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE (Disciplina generale)

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del **quaranta per cento** dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del **dieci per cento** dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente articolo. **Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.**

L'impresa mandataria del raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere posseduta dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, **a pena di esclusione**.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. **Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010.**

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE (Disciplina generale)

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti economico-

finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà comprendere un'Impresa mandante in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere posseduta dall'impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, **a pena di esclusione.**

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO (Disciplina generale)

Ai sensi dell'art. 37, comma 6 del D.lgs.163/2006, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria possiede i requisiti richiesti dal bando in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere posseduta dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, **a pena di esclusione.**

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. **Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40% di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010.**

Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In questo caso, oltre alla documentazione richiesta al successivo paragrafo 4 per ciascuna impresa singola o raggruppata, deve essere presentata una dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa capogruppo (resa ai sensi e secondo le modalità del D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso) contenente l'impegno ad affidare alla/e impresa/e cooptata/e lavori per importo complessivamente non superiore al 20% dell'importo del contratto d'appalto e l'impegno ad affidare a ciascuna delle Imprese cooptate lavori per un importo non superiore all'importo complessivo dei requisiti di qualificazione da essa posseduti.

2.3 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 dello stesso decreto, ai fini della partecipazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dell'attestazione SOA avvalendosi dell'attestazione SOA di altro soggetto.

A tal fine:

A) il concorrente dichiara nell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 di volersi avvalere dell'attestazione SOA di altro soggetto;

B) il concorrente deve produrre una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

C) in aggiunta alla documentazione richiesta al paragrafo 4, il concorrente deve produrre una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante:

a) il possesso di **attestazione di qualificazione SOA** da parte dell'impresa ausiliaria (in alternativa fotocopia autenticata nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/00);

b) il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;

c) che la stessa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34;

d) l'obbligo - incondizionato e irrevocabile - verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) l'impegno - per quanto di propria competenza - all'osservanza delle disposizioni del Protocollo di Legalità stipulato tra l'Ente Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura territorialmente competente.

D) Il concorrente deve produrre, inoltre, **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del DPR 207/2010, il contratto di cui al precedente punto C) deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto, con indicazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e specifico; durata; ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.**

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lett. h) del D.lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante escluderà il concorrente ed escuterà la garanzia, oltre a trasmettere gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 6 comma 11 del D.lgs. 163/2006.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione richiesta nel bando di gara.

Non è consentito, nell'ambito della presente gara, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai fini della partecipazione al presente appalto in avvalimento, si richiamano i principi sanciti dalla **AVCP - DETERMINAZIONE n. 2 del primo agosto 2012** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 09/08/2012):

a) i documenti elencati (come richiamati ai precedenti punti A), B), C) e D)) devono essere allegati alla domanda di partecipazione **a pena di esclusione**;

b) un'impresa del tutto sprovvista dell'attestazione SOA può fare ricorso all'attestazione SOA di un operatore economico terzo, purché operi abitualmente nel settore nel quale si colloca l'oggetto della gara, come risulta dalla iscrizione nel Registro delle Imprese;

c) il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta dal bando di gara non può sommarla a quella posseduta da un'altra impresa, in modo da raggiungere la classifica prescritta;

d) non è ammissibile che l'aumento del quinto ai sensi dell'articolo 61, comma 2 del Regolamento, possa operarsi anche sulla parte di requisito SOA oggetto di avvalimento;

e) è possibile l'avvalimento del requisito SOA all'interno del medesimo raggruppamento (nel caso in cui l'ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell'impresa avvalsa), ma a condizione che:

- (i) l'avvalimento abbia ad oggetto l'intero requisito, in virtù del divieto di frazionamento di cui all'art. 49, comma 6, per cui non sarà possibile ipotizzare che l'impresa ausiliaria possa utilizzare, ai fini della propria qualificazione e della qualificazione dell'intero raggruppamento, la parte di requisito non "prestata" ad altra impresa componente il raggruppamento;
- (ii) il medesimo requisito, "prestato" per intero, non potrà essere utilizzato dall'ausiliaria nella medesima gara.

3 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Pena l'esclusione, non sono ammesse offerte in aumento.

3.1 OFFERTA ECONOMICA (da inserire della BUSTA "B")

La busta conterrà , a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1) **offerta economica**, redatta in bollo, in lingua italiana, utilizzando il modello predisposto, dovrà contenere l'indicazione del ribasso offerto. I prezzi complessivi ed i ribassi devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. **L'offerta economica sarà comprensiva delle lavorazioni offerte dal concorrente in incremento.**

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, anche se integrate da lavorazioni offerte dal concorrente in incremento.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'offerta deve essere sottoscritta in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso il raggruppamento di Imprese (o il consorzio) **non sia già costituito** e partecipi ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006, l'offerta deve essere sottoscritta in ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento (o il consorzio). Le predette Imprese, inoltre, dovranno rendere la dichiarazione di impegno prevista al successivo paragrafo 4.

Ciascuna facciata di cui si compone l'offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta sottoscritte per conferma.

Nel caso in cui il raggruppamento di Imprese (o consorzio) non sia già costituito, le correzioni dovranno essere sottoscritte per conferma dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento (o consorzio).

L'offerta dovrà indicare il ribasso percentuale offerto fino al massimo di tre cifre decimali.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

Le medie saranno calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a tre.

La formulazione dell'offerta economica dovrà recare il ribasso percentuale offerto (in cifre ed in lettere), il timbro dell'impresa e la firma del suo rappresentante legale.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale in cifre e quello in lettere, prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

Si precisa che l'offerta riguarda solo le lavorazioni soggette a ribasso.

L'offerta economica così compilata, deve essere inserita senza alcun altro documento richiesto espressamente dagli atti di gara, **a pena di esclusione**, in un'apposita busta chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura e poi inserita nel plico insieme con i documenti di seguito indicati.

Sull'esterno della busta contenente l'offerta devono essere specificati la **denominazione dell'offerente** e la **dicitura relativa all'oggetto del bando di gara**.

4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1 DICHIARAZIONI

Unitamente all'offerta (ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica) deve essere prodotta - **a pena d'esclusione** - la documentazione di seguito elencata:

A) Istanza di partecipazione alla gara, in competente bollo, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da suo procuratore, nella quale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previa dichiarazione circa la consapevolezza delle responsabilità penali cui si può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, previste dal citato art. 76, il legale rappresentante dichiara:

1. di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati progettuali come pubblicati sul sito dell'Ente, compreso il computo metrico estimativo;
2. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
3. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
4. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
5. di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel bando di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto;
6. che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'Impresa, (né loro dipendenti né collaboratori e loro dipendenti) non hanno partecipato alla progettazione, né hanno prestato attività di studio o di consulenza o di attività di supporto alla progettazione relativamente ai lavori oggetto del contratto d'appalto e che non esistono situazioni di collegamento e di controllo determinate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con Imprese i cui legali rappresentanti e direttori tecnici loro dipendenti, collaboratori e loro dipendenti, abbiano partecipato alla progettazione o abbiano prestato attività di studio o di consulenza relativamente ai lavori oggetto del contratto d'appalto;
7. (eventuale) le opere che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006, e di essere consapevole che non saranno autorizzati subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
8. (eventuale) di voler beneficiare dell'istituto dell'avvalimento previsto all'art. 49 D.to Lgs. n. 163/06, e che, a tal fine, ha specificato i relativi dati nell'istanza di partecipazione e ha presentato i documenti – richiesti a pena d'esclusione - di cui al par. 2.3 del Disciplinare di gara;
9. di rispettare, all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
10. che l'impresa non si trova nella situazione, costituente causa di esclusione dalle gare per l'affidamento dei lavori pubblici, di cui alla Legge 22/11/2002, n. 266;
11. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (I.N.P.S.: sede di, matricola n., I.N.A.I.L.: sede di, matricola n., Cassa Edile di, matricola n.);

12. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

13. di essere informato, ai sensi del D.to Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

14. nel caso di consorzi:

- (se consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett b) del D.lgs. n. 163/2006 e se consorzi stabili di cui 34, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 163/2006) indicare per quali consorziati il consorzio concorre; questi ultimi dovranno produrre i certificati e/o le dichiarazioni, previste al presente paragrafo 4.1, circa il possesso dei requisiti di carattere generale. Ai consorziati indicati dal consorzio si applicherà il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma (artt. 37, comma 7 e 36, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006);
- (se consorzi di concorrenti di cui 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 163/2006) elencare le imprese consorziate costituenti il consorzio alle quali è preclusa la possibilità di partecipazione in maniera singola o associata (art. 37 comma 7 del D.lgs. n. 163/2006).

15. **nel caso di riunione di imprese**, di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio e neppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;

16. **nel caso di associazione o consorzio** precisare nella domanda la composizione del raggruppamento, consorzio, la quota di partecipazione delle singole imprese, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire alla capogruppo (da indicare espressamente) mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; le singole imprese devono eseguire lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio;

17. di autorizzare l'Ente all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 79 del D.lgs. 163/2006 a mezzo PEC indicando, a tal fine, il **domicilio eletto e l'indirizzo di posta elettronica certificata** per le comunicazioni e/o informazioni, al quale sarà validamente inviata ogni comunicazione da parte della Stazione Appaltante;

18. che l'impresa non si trovi in alcuna delle situazioni, costituenti causa d'esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici, di cui al comma 1, lettere a), d) e), f), g), h), i), l) m), m-bis), m-quater dell'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;
- d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55;
- e) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; (si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14 (*Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*), comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- f) non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante che bandisce la presente gara;

- g) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
 - h) non risulta avere a proprio carico l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
 - i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; (si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC; i soggetti esteri devono produrre una dichiarazione circa il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva);
 - l) in riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (in alternativa):
 - 1) che l'Impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - 2) che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - m) non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4/8/2006.
 - m-bis) non risulta avere a proprio carico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del D.to Lgs. n. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.to Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.
 - m-quater) che non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- in alternativa:
- m-quater) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- ovvero:
- m-quater) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

19. (eventuale) che nell'anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico, né casi di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria (in caso contrario sussiste in capo alla partecipante l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 – **come riportata al successivo punto C)** - anche con riferimento ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata/ceduta o le società fuse ovvero che sono cessati dalla relativa carica nell'ultimo anno).

B) Dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità del dichiarante, dal/dai:

- **titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;**
- **tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo;**
- **tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;**

- **tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.**

nella quale i soggetti indicati dovranno attestare:

- 1) di non aver riportato alcuna condanna penale; ovvero di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si ha beneficiato della non menzione);
- 2) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, commi 1, lett. b) e c), del D.to Lgs. n. 163/2006:
 - a) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965;
 - b) inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
- 3) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 38, comma 1, lett. m-ter), del D.to Lgs. n. 163/2006:
 - di non essere stato vittima dei reati di concussione o estorsione da parte della criminalità organizzata e più precisamente non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (lotta alla criminalità organizzata);ovvero:
 - che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;ovvero:
 - che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara;ovvero:
 - che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando emergono i seguenti indizi (indicare quali). Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 689/1981.

N.B. Al fine di non incorrere nell'esclusione per false dichiarazioni, in merito alle dichiarazioni di cui al precedente punto 2.b) si devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati

interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

C) [nel caso in cui, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, ci siano stati soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico, o casi di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria] **Dichiarazione sostitutiva** resa secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità del dichiarante, per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

I soggetti che hanno operato presso la società incorporata/ceduta o le società fusei ovvero che sono cessati dalla relativa carica nell’ultimo anno (In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla cessione/fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 163/2006) nella quale il dichiarante (in qualità di persona direttamente interessata (cessata dalla carica nell’anno antecedente la gara) o - per quanto a propria conoscenza - in qualità di legale rappresentante, ecc., dell’Impresa partecipante alla gara) dovrà attestare:

- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nei confronti del sig.
., nato a il, cessato dalla carica di, in data, non sussistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006; ovvero:
- che, tenuto conto che per l’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, l’esclusione dalla gara e il divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato é stato depenalizzato, ovvero quando é intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, nei confronti del sig., nato a il, cessato dalla carica di, in data, sussistono le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna):
-
-
- e che, in relazione ai suddetti provvedimenti, l’impresa ha adottato le seguenti complete ed effettive misure di dissociazione.

N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale ai sensi della lett. c), comma 1, art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno

antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Ad ogni buon fine, si richiama altresì quanto specificato al N.B. del precedente punto B).

D) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale il **direttore tecnico** attesti di ricoprire tale carica unicamente nell'impresa partecipante e il/i **rappresentante/i legale/i** attesti di non ricoprire alcuna carica sociale e/o amministrativa in altra impresa partecipante alla presente gara

E) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso di **attestazione di qualificazione** in corso di validità, indicante la data di emissione, per categorie e classifiche corrispondenti a quelle indicate nella precedente Premessa - Dati Principali dell'appalto, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata.

F) [(eventuale) Se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III o ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 75, comma 7, D.lgs. n. 163/2006] Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso di **certificazione di sistema di qualità** conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati.

G) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso di **idonea iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**, dalla quale risulti:

- che l'impresa concorrente è regolarmente costituita, il numero e la data d'iscrizione, la durata e/o la data di fine attività, la forma giuridica;
- se trattasi di società quali sono i suoi organi di amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza);
- il nominativo del direttore tecnico;
- il nulla osta in ordine ai soggetti di cui sopra, circa la regolarità ai sensi della Legge n. 575/65 e successive modificazioni ed ai sensi del D.lgs. n. 490/94;
- per le cooperative ed i consorzi di cooperative dovrà risultare altresì il numero di iscrizione all'albo delle società cooperative;
- (eventuale, laddove richiesto) da tale dichiarazione deve risultare che la Ditta è in possesso dell'abilitazione di cui al D.M. del 22/01/2008 n. 37 (ex L. 46/90) per gli impianti specificati nel capitolato. A tale abilitazione viene considerata equivalente la presenza, nella Direzione tecnica delle imprese concorrenti, di soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.M. del 22/01/2008 n. 37 (ex D.P.R. 447/1991). Il possesso della medesima abilitazione può, altresì, essere comprovato dall'impresa esecutrice dei lavori di cui al presente bando, in fase esecutiva, proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso della predetta abilitazione di cui al D.M. del 22/01/2008 n. 37 (ex L. 46/90) per le lettere richieste.

H) Versamento del contributo a favore dell'**Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici**, ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 Legge 23/12/2005 n. 266, nella misura calcolata sull'importo lavori della presente gara secondo le fasce di importo di cui alla Deliberazione Autorità del 21/12/2011 da effettuarsi entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte e da comprovarsi secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza, riportate ai successivi punti a) e b).

I partecipanti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di gara. Essi sono tenuti a dimostrare, **al momento di presentazione dell'offerta**, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando, alla documentazione di gara, copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line).

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura.

I) (nel caso in cui il concorrente si avvalga dell'attestazione SOA di altro soggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006) **Dichiarazione** con la quale il rappresentante legale **dell'impresa ausiliaria** attesta, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, gli elementi di cui al precedente paragrafo 2.3;

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti, rese dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il "modello istanza" pubblicato in uno al bando di gara, devono essere accompagnate – **a pena d'esclusione** - da copia fotostatica semplice di un documento di identità, in corso di validità, dello stesso.

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara, **pena l'esclusione**.

N.B: prima di effettuare le dichiarazioni e autocertificazioni, si raccomanda di confrontare le dichiarazioni da rendere con le risultanze riportate nelle attestazioni rilasciate dai competenti enti. In caso di discordanza la Stazione appaltante procederà ai sensi della vigente normativa.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione/documentazione di cui al presente paragrafo 4 deve essere sottoscritta/presentata dal legale rappresentante.

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione/documentazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa.

In caso di consorzio la dichiarazione/documentazione deve essere prodotta dal consorzio stesso e da ciascuna delle imprese costituenti il consorzio per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR n. 207/2010 può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati (come già precisato nel penultimo capoverso del precedente punto 2.2).

In quest'ultimo caso, unitamente alla dichiarazione della/e mandante/i, deve essere presentata da parte dell'impresa capogruppo la dichiarazione contenente la misura percentuale dei lavori da affidare e comunque l'impegno ad affidare alla/e impresa/e cooptata/e lavori per importo complessivamente non superiore al 20% dell'importo del contratto d'appalto e l'impegno ad affidare a ciascuna delle Imprese cooptate lavori per un importo non superiore all'importo complessivo dei requisiti di qualificazione da essa posseduti, (come previsto al paragrafo 2) del presente disciplinare).

H) PASSOE rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla Deliberazione n. 111 del 20/12/12 e ss. mm. e ii., previa registrazione on line al "servizio AVCPASS" sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall'Impresa in sede di gara, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell'Amministrazione.

4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno del plico di cui al punto 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dovrà essere presentata, a **pena di esclusione**, la documentazione comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare pari al 2% dell'importo a base di gara.

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e 46, c. 1-bis del Codice. Conseguentemente l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 75, comma 7, D.lgs.163/2006: riduzione del 50% (pari all'1% dell'importo a base di gara) nel caso in cui il concorrente dichiari o dimostri di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o, solo se trattasi di lavori appartenenti alle classifiche I e II, di essere in possesso degli elementi significativi e correlati del suddetto sistema; nel caso di partecipazione in ATI, per usufruire del beneficio, ciascuna impresa associata deve essere in possesso della suddetta certificazione.

Tale garanzia dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Si evidenzia che nel caso in cui al momento della scadenza della polizza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, la stazione appaltante provvederà, nel corso della procedura, a richiedere il rinnovo della garanzia.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese o Consorzi il deposito cauzionale dovrà essere costituito dall'Impresa capogruppo/Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate. **Nel caso di ATI costituenda la cauzione dovrà, a pena di esclusione, essere intestata a tutte le associate.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire **esclusivamente**:

- con fidejussione bancaria rilasciata da Azienda di Credito autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritta nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- con fideiussione rilasciata da intermediario finanziario che:
 - a) risulti iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs 1 settembre 1993 n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
 - b) e sia inoltre autorizzato a svolgere la predetta attività dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 115/04.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

N.B.: Tutte le Polizze fideiussorie e assicurative richieste devono essere conformi, ai modelli di cui al D.M. Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004 e all'art. 75, commi 4, 5 e 8 del D.lgs.163/2006 dovranno perciò presentare le seguenti caratteristiche, a pena di esclusione:

1. validità per **giorni 180** dalla data di presentazione dell'offerta;
2. rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
3. rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
4. operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
5. impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; per i non aggiudicatari sarà svincolata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, inviata a mezzo fax nei termini di cui all'art. 75 comma 9 D.lgs. n. 163/2006.

4.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente disciplinare, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre la documentazione di seguito indicata:

A) Mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (in originale o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

1. che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
2. che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
3. che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione appaltante di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR n. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
4. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
5. che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
6. la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all'obbligo stabilito dall'art. 37 comma 13 del D.lgs. n. 163/2006, qualora non risulti da altra documentazione presentata.

B) Procura relativa al suddetto mandato, risultante da atto pubblico (oppure copia notarile di esso). E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto nella forma di atto pubblico.

L'Amministrazione appaltante ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento di procura redatti nella forma di scrittura privata con autentica notarile, anziché nella prescritta forma di atto pubblico ma, nel caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario, per il tramite dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo atto di procura redatto nella forma di atto pubblico.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere **ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee**, di cui al paragrafo 2.2

In tal caso, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, pena la decadenza

dall'aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

4.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO AVUTO RECENTEMENTE O HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha effettuato recentemente o ha in corso variazioni di rilievo, trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute. Tale dichiarazione sarà soggetta ad eventuale verifica successiva da parte della stazione appaltante.

È comunque vietata qualsiasi modifica alla composizione dell'Associazione o del Consorzio, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara.

5 - PROCEDURA DI GARA

5.1 PROCEDURA DI GARA

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006.

La Commissione di gara, nella prima seduta pubblica, che sarà tenuta il giorno e nel luogo indicati nel bando, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvede a verificare la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta **"A – Documentazione amministrativa"** e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara.

Ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, se necessario, l'ente invita i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. A tal fine si precisa: qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. **In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.**

Ai sensi dell'art. 46 1-bis del D.lgs. n. 163/2006, la Commissione di gara esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti e dal regolamento esecutivo e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Sempre nella medesima seduta pubblica, la Commissione di gara provvederà:

- all'apertura della busta **"B - Offerta economica"** presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara;
- alla formazione della graduatoria, sulla base della quale, all'esito dell'eventuale sub-procedimento di cui all'art. 86 comma 2 del D.to Lgs. n. 163/2006, si procederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Al fine di verificare la compatibilità dei ribassi offerti, si procederà, in ossequio a quanto previsto all'art. 121 comma 4 del DPR n. 207/2010, ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.to Lgs. n. 163/2006, a valutare la congruità delle offerte. In ogni caso la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del D.to Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'ingruietà dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti, procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88 del D.to Lgs. n. 163/2006.

All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio. **Si precisa che le richieste di documentazione e l'eventuale convocazione saranno inviate via PEC, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente nell'istanza di partecipazione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del D.to Lgs. n. 163/2006, si procederà quindi a richiedere al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito, nonché al concorrente che segue nella detta graduatoria – se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto Decreto, di comprovare il possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare di gara.

Qualora l'aggiudicatario non fornisca quanto richiesto nei termini assegnati, oppure dagli accertamenti compiuti risulti che esso non è in possesso dei requisiti dichiarati e/o prescritti di legge, verrà escluso dalla

gara stessa e la stazione appaltante ne incamererà la cauzione provvisoria, riservandosi di poter trasferire l'aggiudicazione provvisoria al secondo concorrente della graduatoria provvisoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contestualmente alla verifica della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.lgs n. 163/2006, e alla richiesta di comprova di cui all'art. 48, comma 2, del D.to Lgs. n. 163/2006.

I concorrenti, nei giorni successivi all'espletamento della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria, potranno reperire i risultati all'Albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente.

5.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di appalto sarà quella prevista dall'art. 82 del D.to Lgs. n. 163/2006, l'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 con il criterio del prezzo più basso.

6 - DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 e dell'art. 37 comma 11 del D.lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 170 del DPR 207/2010, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto dell'appalto, deve produrre apposita dichiarazione predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:

- esatta indicazione delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- indicazione delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono, specificando se prevalente o scorparabili/subappaltabili.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

La dichiarazione di subappalto dovrà essere redatta su carta legale o resa legale e recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse, oppure non forniscano le indicazioni quantitative richieste in merito all'oggetto del subappalto.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'ente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori (art. 6 comma 5 del DPR 207/2010).

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della Legge n. 136/2010.

7 - VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE

7.1. MODALITÀ DEI CONTROLLI

La Stazione Appaltante procederà nei confronti del campione individuato in sede di gara (secondo classificato e/o impresa estratta a sorte) e nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio alla verifica delle dichiarazioni rese, tramite l'acquisizione - anche d'ufficio - della documentazione di seguito specificata:

- a) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico così come richiesti al punto 2.2 del presente disciplinare, ovvero attestazione di qualificazione per categoria e classifica richieste, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata; dalla medesima attestazione dovrà risultare – laddove necessario o richiesto - il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee;
- b) certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. competente per territorio, contenente:
 - l'indicazione dei Legali rappresentanti per le Società diverse da quelle in nome collettivo oppure di tutti i Soci per le Società in nome collettivo;
 - l'attestazione che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del rilascio del certificato stesso;
 - la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.
- c) certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti (dal quale non risulti l'applicazione della misura di sorveglianza speciale di cui all'art. 3 Legge n. 1423/56) riferiti:
 - al Titolare e al Direttore tecnico (se persona diversa dal Titolare), risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, se trattasi di Impresa individuale;
 - al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed a tutti i soci, se trattasi di Società in nome collettivo;
 - al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed a tutti i Soci Accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
 - al Direttore Tecnico risultante dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed agli Amministratori muniti di rappresentanza, per qualsiasi tipo di Società di capitali;
- d) **Documento Unico di Regolarità Contributiva** attestante la regolarità della posizione dell'Impresa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;
- e) verifica presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici in merito alle situazioni di cui all'art. 38 D.to Lgs n. 163/2006;
- f) certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della Legge 23 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- g) certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- h) certificato di regolarità rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate in merito al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

i) Altre certificazioni idonee a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara;

Inoltre, in merito all'impresa aggiudicataria, si procederà ai sensi di quanto previsto al successivo punto 10 – Norme Anticorruzione.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese la documentazione sarà acquisita in riferimento a ciascuna delle Imprese associate; in caso di consorzi, in riferimento al consorzio e (eventualmente) alle imprese esecutrici.

Nel caso in cui il concorrente si sia avvalso dell'attestazione SOA di altra Impresa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, le verifiche di cui sopra saranno effettuate altresì nei confronti dell'impresa ausiliaria.

7.2. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DAI SORTEGGIATI E DAL CONCORRENTE SECONDO IN GRADUATORIA

Se nel periodo che intercorre tra l'aggiudicazione provvisoria e l'avvenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 11 comma 8 del D.to Lgs. n. 163/06) le verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, la Commissione di Gara procederà all'esclusione del concorrente, alla determinazione della nuova soglia di anomalia con conseguente nuova aggiudicazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Le eventuali esclusioni formalizzate successivamente non incideranno sui risultati di gara, ferme restando le altre conseguenze di legge.

La medesima regolamentazione si applicherà altresì ai concorrenti diversi da quelli di cui sopra, nei confronti dei quali l'amministrazione riterrà opportuno estendere il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese.

7.3. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI RESE DALL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'aggiudicatario (art. 11 comma 8 del D.to Lgs. n. 163/06).

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se le prescritte verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione la stazione appaltante procederà all'annullamento della determina di aggiudicazione, alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione.

Si procederà nello stesso modo se vi è stata consegna anticipata dei lavori.

Dopo la stipula del contratto ed eventualmente a lavori in corso andrà valutato concretamente, quindi, caso per caso, l'eventuale sussistente interesse al proseguimento del rapporto o l'interesse all'annullamento dell'aggiudicazione congiuntamente all'esigenza di un ripristino della legalità violata.

7.4. CONTRADDITTORIO CON I CONCORRENTI INTERESSATI

Il procedimento di verifica ex art. 71 del DPR n. 445/2000 avviene in contraddittorio con i concorrenti interessati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

a) Comunicazione di avvio del procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge n. 241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i concorrenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni.

b) Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

La Stazione Appaltante provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione trasmessa via PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato dai concorrenti nell'istanza di partecipazione. Ai fini del ricevimento della comunicazione farà fede la data risultante dalla ricezione della PEC, valevole a tutti gli effetti, quale ricevuta.

c) Diritti dei partecipanti al procedimento

I soggetti interessati avranno diritto:

- di prendere visione degli atti del procedimento;
- di presentare memorie scritte e documenti, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

d) Conclusione del procedimento

Il procedimento si conclude mediante l'adozione di un provvedimento espresso, motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Il provvedimento limitativo della sfera giuridica del concorrente acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata mediante raccomandata A/R anticipata via email.

8 - ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

8.1 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

L'Aggiudicatario dovrà:

- a) redigere e consegnare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori:
 - eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
 - un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
- b) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione sarà svincolata dal proprio obbligo di stipulazione del contratto con l'impresa, ne incamererà la cauzione provvisoria e procederà alla stipula del contratto con il concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto che avverrà salvo concordamento di un termine differito non prima di 35 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai controinteressati e non oltre 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva divenuta efficace, dovrà far pervenire all'Amministrazione appaltante il modello GAP inviato dall'Amministrazione stessa, completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'Impresa, nonché datato e sottoscritto dal Legale rappresentante (o dell'Impresa capogruppo se trattasi di Raggruppamento temporaneo).

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, in particolare, a consegnare alla direzione competente tutta la documentazione e le comunicazioni previste nella citata legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della citata legge.

9 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE

9.1. L'aggiudicatario dell'appalto, con applicazione delle condizioni contenute nell'art. 113 del D.to Lgs n. 163/2006, è tenuto alla costituzione di una fideiussione (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati) a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori affidati, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.

La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Non è ammessa, in nessun caso, la riduzione dell'importo stabilito, fatti salvi i casi in cui l'Appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee in corso di validità, nel qual caso l'importo della garanzia potrà essere ridotto del 50%.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria, o, in alternativa, presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione accompagnata da documento di identità, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

- espressa indicazione delle seguenti clausole:

1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto alla Amministrazione comunale; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione comunale;

2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dalla Stazione Appaltante, salvo dichiarazione della Stazione Appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;

3. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Stazione Appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, prevista all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti.; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;

4. le eventuali controversie sono di competenza del **Tribunale Amministrativo Regionale di Catania**.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione Appaltante.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

9.2 In conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare la **polizza assicurativa** di cui all'art. 129 del D.lgs n. 163/2006, comma 1 che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori con i seguenti massimali:

1) I danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, permanenti e temporanei verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari **ad € 5.000.000,00** e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale;

2) I danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari **ad € 5.000.000,00** e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale.

9.3 La polizza, infine, deve assicurare la **responsabilità civile per danni causati a persone e a cose** nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo pari a **€ 10.000.000,00** e con un limite di risarcimento per sinistro pari al predetto massimale.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12/3/2004, nonché, in materia di garanzie di concorrenti riuniti, dell'art. 128 del DPR 207/2010. **Si avverte che l'assenza del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da parte della ditta aggiudicataria nonché il mancato adempimento di quanto richiesto ai punti 8 e 9, comporterà la decadenza dell'aggiudicazione.**

10 – NORME ANTICORRUZIONE

Il concorrente che risulterà aggiudicatario dell'appalto, successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto di appalto dovrà espressamente aderire al Protocollo di Legalità adottato dall'Amministrazione Comunale di Messina, provvedendo a produrre tutte le dichiarazioni e documentazioni previste dal piano de quo e dalla normativa italiana vigente in materia. La mancata adesione a tali norme e/o la mancata produzione della documentazione richiesta comporterà la decadenza dell'aggiudicazione.

11 – TRACCIABILITA "DEI FLUSSI FINANZIARI"

In riferimento alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ,sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, la ditta partecipante si impegna a comprendere nel contratto di appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole: Art....(Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari):

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto tra l'appaltatore e il subappaltatore/subcontraente le seguenti le seguenti clausole ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche: Art.....(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari): L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda A.T.M. di Messina, identificato con il **CIG: 6363554AE0** assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale di Governo della Provincia di Messina della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del contratto all'Azienda A.T.M. di Messina.

12 – ULTERIORI INDICAZIONI

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Altresì la stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare la gara per valutazioni di esclusiva competenza, senza che il concorrente possa vantare alcuna pretesa al riguardo, anche se sono state espletate le procedure di gara ed è intercorsa l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva.

15. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di gara e di stipulazione del contratto saranno oggetto di trattamento secondo correttezza, liceità e trasparenza. Il trattamento avverrà ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. Siffatti dati saranno raccolti con strumenti cartacei e/o informatici, utilizzando misure idonee a garantirne la sicurezza e riservatezza. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al citato Testo Unico sulla Privacy. Titolare del trattamento è l'Ente **A.T.M. di Messina – Via G. La Farina, 335 - 98124 Messina - nella persona del Responsabile del Procedimento Ing. Antonino Torre.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

.....

.....